



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI
MILANO

Sezione Ottava

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA
N. 4422
ANNO 2023
RUOLO GENERALE
N. 58883/21
REPERTORIO
N. 5178/23
DEPOSITATA IL
27-06-2023

Il Giudice di Pace di Milano, Dott. Enrico G. BANFI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile (N.R.G. n. 58.883/2021) promossa da:

CONSERF S.r.l.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Partita IVA
15374991006, corrente in Roma, Via Sicilia n. 50, quale Procuratrice dei Signori

- o [REDACTED] Eugenio, codice fiscale [REDACTED], residente in [REDACTED]
(CS), Via Bologna n. 11;
- o [REDACTED] Mauro, codice fiscale [REDACTED], residente in [REDACTED],
Via Forma Cialone n. 8;
- o [REDACTED] Luca, codice fiscale [REDACTED], residente in [REDACTED],
Via Colle Capitolino n. 22;
- o [REDACTED] Umberto, codice fiscale [REDACTED], residente in [REDACTED],
(BR), Via Palmitella n. 7;

rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Federico
Comba, codice fiscale CMBFRC83A05I138U, con Studio in Arma di Taggia (IM), Via
Nuvolone n. 51, *ex lege* domiciliata all'indirizzo PEC *avv.federicocomba@pec.it*

DA 12/06/23

nn. 17-21, atto cit.), di ridurre la liquidazione al minor importo di € 350,00- (IVA compresa) per ciascun Attore;

RITENUTO, alla luce del recente arresto chiarificatore del Giudice delle Leggi (C. Cost., 22 dicembre 2022 n. 263), reso in epoca successiva alla udienza di precisazione delle conclusioni, che le spese di lite debbano seguire la soccombenza in ragione di $\frac{1}{2}$ rispetto a quanto di seguito liquidato nell'intero in complessivi € 1.237,00- di cui € 237,00 per esborsi ed € 1.000,00- per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di Legge, se e in quanto dovuti; spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del Procuratore dichiaratosi antistatario;

RILEVATA, da ultimo, l'istanza ex art. 52, comma 3, D. L.vo n. 196/2003 formulata dalla Convenuta;

RILEVATA l'assenza di opposizione al riguardo da parte della società Attrice e il ricorrere dei presupposti di Legge invocati.

P. Q. M.

IL GIUDICE DI PACE DI MILANO

definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dalla società CONSERF S.r.l.s. - quale Procuratrice dei Sigg.ri Eugenio [REDACTED] A, Mauro [REDACTED] A, Luca [REDACTED] e Umberto [REDACTED] - nei confronti della società COMPASS BANCA S.p.A.,

- a) accoglie le domande congiuntamente proposte dai Sigg.ri Eugenio [REDACTED] Mauro [REDACTED] A, Luca [REDACTED] e Umberto [REDACTED] D;
- b) condanna la società COMPASS BANCA S.p.A. al pagamento delle seguenti somme:
- quanto al Sig. Eugenio [REDACTED], € 1.588,07-;
 - quanto al Sig. Mauro [REDACTED] A, € 764,67-;
 - quanto al Sig. Luca [REDACTED], € 580,73-;
 - quanto al Sig. Umberto [REDACTED], € 217,82-;
- c) condanna la società COMPASS BANCA S.p.A. al pagamento di ½ delle spese di causa, liquidate (nell'intero) in complessivi € 1.237,00- di cui € 237,00 per esborsi ed € 1.000,00- per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di Legge, se e in quanto dovuti; spese distratte ex art. 93 c.p.c.;
- d) ordina alla Cancelleria di provvedere, all'atto del deposito della presente sentenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 52, comma 3, D. L.vo n. 196/2003.

Milano, lì 12 aprile 2023.

